

Convenzione sulla Commissione tariffe (CT)

**Allegato 4 alla Convenzione tariffale del 1° luglio 2025
tra Physioswiss, H+ Gli Ospedali Svizzeri, la Commissione delle tariffe mediche
LAINF, l'assicurazione militare e l'assicurazione per l'invalidità.**

Nota: le designazioni di persone si applicano a tutti i sessi. Per favorire la lettura è utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Ingresso

In virtù dell'art. 1 cpv. 2 e dell'art. 10 della Convenzione tariffale del 1° luglio 2025 si conviene quanto segue:

Art. 1 Compiti

¹ I partner tariffali si impegnano a sviluppare congiuntamente la struttura tariffale.

² Esse istituiscono una Commissione tariffe (CT) che si occupa della rivalutazione e rielaborazione della struttura tariffale, secondo regole definite congiuntamente, all'attenzione degli organi competenti.

³ La CT gestisce le richieste dei singoli partner tariffali o della CPFGQ ai fini dell'applicazione della struttura tariffale.

⁴ La CT elabora le richieste di verifica della struttura tariffale e delle nuove tariffazioni.

⁵ La CT svolge i propri compiti secondo l'allegato 6 Convenzione sul monitoraggio.

Art. 2 Composizione e organizzazione

¹ La CT si riunisce almeno una volta all'anno.

² La CT si compone di due rappresentanti dei fornitori di prestazioni (uno di H+ e uno di Physioswiss) e di due rappresentanti degli assicuratori con diritto di voto.

³ I partner tariffali possono invitare alle sedute degli esperti senza diritto di voto.

⁴ I partner tariffali designano un supplente per i rispettivi membri della commissione nella CT, il quale delibera con gli stessi diritti e doveri dei membri della CT che rappresenta.

⁵ La presidenza viene assunta con alternanza annuale dai rappresentanti degli assicuratori o dai rappresentanti dei fornitori di prestazioni.

⁶ Il segretariato della CT è gestito dal segretariato della CPFGQ. Il segretariato della CPFGQ è gestito da Physioswiss.

⁷ Le richieste indirizzate alla CT devono essere presentate mediante il modulo ufficiale al segretariato della CPFGQ, il quale provvederà a inoltrarle ai membri della CT entro dieci giorni.

⁸ Le sedute della CT sono messe a verbale. Gli atti e i verbali della CT non sono pubblici.

⁹ La CT può definire l'organizzazione e la procedura in un regolamento.

Art. 3 Responsabilità e competenze

La Commissione tariffe è l'organo competente per:

1. L'iscrizione di nuove prestazioni nella struttura tariffale con le relative interpretazioni della tariffa

2. Il ricalcolo periodico delle prestazioni esistenti nel modello di riferimento (modello dei costi, versione 8.0): definizione del compito, definizione e verifica dei valori chiave (dati su salario, affitto ecc.), approvazione dei calcoli
3. L'attuazione di adattamenti alla struttura tariffale
4. L'istituzione di commissioni o gruppi di lavoro in relazione alla struttura tariffale, nonché il ricorso a esperti.

Art. 4 Deliberazione

¹ Le deliberazioni della CT sono adottate all'unanimità. I rappresentanti di assicuratori e fornitori di prestazioni dispongono ciascuno di un voto. In caso di parità non prevale il voto del presidente.

² La CT può deliberare anche mediante circolazione degli atti. Le decisioni prese in tal modo devono essere riportate nel verbale della riunione successiva della CT.

³ La CT delibera validamente se sono presenti due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e due rappresentanti degli assicuratori. In caso di deliberazione mediante circolazione degli atti, tutti i membri della Commissione devono esprimere il proprio voto.

Art. 5 Diritti e obblighi derivanti dalla tariffa

I perfezionamenti, gli adeguamenti, le modifiche, le integrazioni ecc. della struttura tariffale che vengono commissionati e finanziati congiuntamente sono attribuiti in toto ai partner tariffali, i quali possono tuttavia trasferirli di comune accordo a soggetti terzi.

Art. 6 Riservatezza

I dati, i lavori e le decisioni della CT sono confidenziali. Eventuali eccezioni devono essere convenute e disciplinate singolarmente.

Art. 7 Entrata in vigore e disdetta

¹ La presente Convenzione entra in vigore il 1° luglio 2025.

² Questa Convenzione può essere disdetta con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno, al più presto il 31 dicembre 2027.

³ Dopo la disdetta della Convenzione, i partner tariffali si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non viene raggiunto un accordo durante il preavviso, la Convenzione resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova convenzione, tuttavia per una durata massima di altri 12 mesi.

⁴ La disdetta della Convenzione non ha alcun influsso sulla validità ed esistenza della Convenzione tariffale o dei suoi altri elementi.

⁵ Questa Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento per iscritto con il comune accordo delle parti.

Allegato:

Modulo di richiesta Commissione tariffe

Berna e Lucerna, 15 marzo 2025

Physioswiss

La presidente

L'amministratore

Mirjam Stauffer

Osman Bešić

H+ Gli Ospedali Svizzeri

La presidente

La direttrice

Dott.ssa Regine Sauter

Anne-Geneviève Bütkofer

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

Il presidente

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare**

Il direttore

Daniel Roscher

Martin Rüfenacht

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore

Florian Steinbacher